



*Ministero per i beni e le attività culturali*

**SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA  
E DELLE MARCHE**

**Il Soprintendente**

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 1655 del 14/06/2019 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio della famiglia Canali riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati

**DICHIARA**

che l'archivio della famiglia Canali di Terni

**costituito da:** 70 faldoni e 10 casse di documentazione

**di proprietà  
detenuto  
conservato**

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

l'archivio della famiglia Canali testimonia l'attività relativa alle proprietà e agli illustri personaggi appartenuti a questa antica e nobile casata.

Famiglia originaria di Todi, discendente dalla potente ed antica stirpe dei Chiaravalle, Signori di Canale e Lacuscello.

Un ramo di questa famiglia si stabilì in Amelia nel sec. XIV dove venne ascritta al locale patriziato. Ruberto di Vannuccio Canali eresse il 24 giugno 1400 una cappella di *iuspatronato* nella chiesa di S. Agostino di Amelia.

Il nobile Antonio Canali, laureato in *utroque iure* nello *studium* perugino il 24 novembre 1559, fu governatore di Civitanova, luogotenente del governatore di Roma, e incaricato alla riforma dello Statuto di Amelia.

Fra' Filippo Canali, cappellano sulle galee pontificie, fu Ministro provinciale dei Cappuccini e poi Guardiano di Roma.

Antonio Canali insieme ad altri giovani amerini prese parte alla difesa della Repubblica Romana del 1849.

In ultimo si ricordano: Ampelio Canali (1882-1969), professore di lingua francese e autore di numerose pubblicazioni e Guido Canali (1900- 1987), storico e archivista, a capo di numerosi Archivi di Stato.

La documentazione è stata prodotta e raccolta dai vari componenti della famiglia Canali. L'archivio contiene anche quello della famiglia Pacelli, patrizia di Terni, e della famiglia Coletti, ivi confluiti per vincoli di parentela. Tra la documentazione di casa Pacelli si segnala un nucleo di materiali della famiglia Canali di Perugia, estinta in quest'ultima, ed in particolare la corrispondenza di Luigi Canali (1759-1841), scienziato, erudito e bibliotecario perugino.

Il fondo contiene carte relative all'amministrazione dei beni della famiglia, registri di conti e di affitti, censi e canoni, lettere, diplomi, atti notarili, materiale di natura araldico-genealogica, corrispondenza familiare

L'archivio ha una consistenza di 70 faldoni e 10 casse di documentazione con estremi cronologici dal sec. XV al sec. XXI.

Il fondo è in fase di riordino e non possiede mezzi di corredo.

Notifica in particolare a \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).



Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

PERUGIA, li 12 SET. 2019



IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Giovanna Giubbini